

Allegato "F" al rep. 40571/21145

STATUTO DELLA  
"FONDAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA  
FANCIULLEZZA E DELL'ADOLESCENZA - ONLUS"

\*\*\*

**PREMESSA**

La "Fondazione Nazionale per la Tutela della Fanciullezza e dell'Adolescenza - ONLUS", ovvero in forma abbreviata "Fondazione la Fanciullezza - ONLUS", è l'ente risultante dalla trasformazione dell'omonima Associazione. L'Associazione La Fanciullezza, dapprima eretta in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) con Regio Decreto 17 aprile 1898, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, è stata successivamente depublicizzata con Decreto del Ministro degli Interni 19 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1994, n. 108, e contestualmente riconosciuta come Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Anche nella veste giuridica attuale di fondazione, la Fanciullezza intende continuare e mantenere le proprie finalità originarie.

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Normativa applicabile**

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore ("CTS"), per trasformazione della "Associazione Nazionale per la Tutela della Fanciullezza e dell'Adolescenza - ONLUS", la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Nazionale per la Tutela della Fanciullezza e dell'Adolescenza - ONLUS", o anche, in forma breve, "Fondazione La Fanciullezza - ONLUS" (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

2. La Fondazione è tenuta ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS".

3. La Fondazione ha sede in Milano e svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò richieda o comporti una modifica statutaria, fermi restando eventuali adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

6. Alla Fondazione si applicano le disposizioni del presente Statuto e quelle del Codice Civile.

**Articolo 2**

**Scopo – Assenza di finalità lucrative – Esclusivo Perseguimento  
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero di

pubblica utilità, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i., come più precisamente individuate nell'articolo 3 del presente Statuto.

2. In particolare, la Fondazione si propone alla società civile come istituzione a tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e delle fasce più fragili della società (persone con disabilità, adulti in difficoltà e persone anziane), secondo lo spirito emergente dalle Convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito. "Convenzione ONU"), al fine di perseguire e realizzare i seguenti scopi:

\* la tutela del minore – come definito dall'articolo 1 della Convenzione ONU del 1989 – da ogni abuso tentato o perpetrato ai suoi danni;

\* l'accompagnamento educativo e il recupero del minore, che sia vittima di maltrattamenti fisici o di turbamenti psicologici, di violenza o di abbandono;

\* il sostegno del minore con riguardo alla sua sfera affettiva, socio-relazionale e psicologica, per favorirne il processo di crescita e di educazione in un clima di riconoscimento affettivo, con interventi – anche specialistici – che gli permettano di valorizzare tutte le sue capacità e di realizzare le sue aspirazioni, nonché la sua autonomia e individualità;

\* la prevenzione – primaria e secondaria – del disagio minorile, attraverso interventi di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche minorili e la presa in carico tramite i servizi sociali;

\* il sostegno alla genitorialità, mediante interventi diversificati inerenti al recupero della genitorialità biologica e l'accompagnamento nel percorso adottivo di coppie disponibili all'adozione;

\* la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso azioni volte a promuovere, proteggere ed assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità (Convenzione ONU del 13 dicembre 2006);

\* la tutela e la promozione dei diritti e del benessere delle persone anziane e delle persone più fragili della società;

\* il sostegno e la promozione di enti del terzo settore e senza scopo di lucro che, a tutela e nell'interesse dei minori, si propongano il perseguimento, attraverso attività di varia natura, degli scopi precedentemente indicati.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle

responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto sociale – Attività di interesse generale – Attività “connesse” e “diverse”**

1. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via almeno principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, secondo quanto sarà più specificamente previsto nel successivo comma del presente articolo:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni e interventi socio-sanitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni,;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

sia delle famiglie in difficoltà che delle persone anziane e disabili nonché degli adulti in difficoltà;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, anche in conformità a quanto previsto con riguardo agli enti filantropici del terzo settore dall'art. 37, comma 1, CTS;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare, la Fondazione si propone di realizzare i propri scopi mediante la fornitura di un sistema organico e integrato di prestazioni e di servizi di carattere preventivo, di cura e di sostegno al minore e famiglia, alle persone con disabilità, agli adulti in difficoltà ed alle persone anziane, potendo a tal fine tra l'altro, a titolo esemplificativo:

\* istituire e gestire direttamente centri educativo-assistenziali, con servizi residenziali, semiresidenziali, centri di orientamento e di aggregazione giovanile;

\* istituire e gestire servizi sociosanitari: comunità terapeutiche, Centri Diurni per Disabilità, case di riposo, centri diurni integrati per anziani, comunità per minori, comunità sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità, residenze socio sanitarie per persone con disabilità, progetti sul dopo di noi richiamati dalla Legge 112/2016 e s.m.i.;

\* istituire e gestire asili nido, scuole per l'infanzia e scuole primarie paritarie, centri di orientamento scolastico;

\* istituire e gestire centri di formazione professionali, centri e agenzie per il lavoro accreditate dal sistema nazionale, regionale e dagli enti pubblici territoriali;

\* istituire e gestire centri vacanze per minori, persone con disabilità, anziani e persone fragili in difficoltà;

\* istituire e gestire centri per il turismo sociale rivolti alle famiglie, a minori in difficoltà, a persone con disabilità e persone anziane e loro famiglie;

\* gestire attività che favoriscono l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (a titolo esemplificativo minori in età lavorativa, giovani maggiorenni a seguito dell'uscita da percorsi di comunità, persone con disabilità, adulti in difficoltà): nell'ambito della ristorazione collettiva (bar, ristoranti, centri cottura) e delle nuove tecnologie digitali ed informatiche.

3. La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché tali attività diverse siano direttamente connesse a quelle principali e siano strumentali alla realizzazione degli scopi statutari. Nel caso d'iscrizione della Fondazione al RUNTS, lo svolgimento di attività diverse sarà consentito solo ove tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di

attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

4. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

5. La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e può aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

6. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria. Essa potrà anche acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di imprese, specie "sociali" ai sensi del d.lgs. 112/2017 e del CTS, o concorrere alla loro costituzione, anche con atto unilaterale.

7. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione intende agire quale ente non commerciale ai sensi delle vigenti disposizioni del TUIR ovvero, in caso d'iscrizione al RUNTS, ai sensi delle vigenti disposizioni del CTS.

#### **Articolo 4**

##### **Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

## **TITOLO II PARTECIPANTI**

#### **Articolo 5**

##### **Definizione e categorie di partecipanti**

1. Sono partecipanti della Fondazione:

a) i "partecipanti fondatori", ovverosia i soci dell'Associazione Fanciullezza che ne hanno deliberato la trasformazione nell'attuale Fondazione accettando all'atto della trasformazione l'acquisizione di tale status, nonché

b) le persone fisiche e gli enti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a parteciparvi quali "partecipanti aderenti" o quali "partecipanti sostenitori";

2. La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

3. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti diviso per categorie ai sensi del precedente

comma 1.

**Articolo 6**  
**Ammissione**

1. Può presentare domanda di ammissione quale “partecipante aderente” o quale “partecipante sostenitore” della Fondazione qualsiasi persona fisica o ente giuridico, pubblico o privato, che ne condivide le finalità, intenda contribuire al suo patrimonio (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto, anche periodico, di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ulteriori, più specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei partecipanti, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l’eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione.

3. A seguito dell’ammissione, il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del partecipante, in presenza delle condizioni previste nel regolamento di cui al precedente comma 1, mutare la categoria di assegnazione del partecipante, da “partecipante aderente” a “partecipante sostenitore” o viceversa.

**Articolo 7**  
**Cessazione**

1. La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell’ente partecipante, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

2. Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità individuate dal Regolamento di cui all’articolo 6, comma 1, del presente Statuto. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti per l’esercizio finanziario in corso dal partecipante e non ancora adempiuti. Tuttavia, qualora il recesso sia comunicato al Consiglio di Amministrazione negli ultimi due mesi dell’esercizio finanziario, permangono invariati a carico del partecipante che recede gli obblighi contributivi relativi all’esercizio finanziario successivo a quello di esercizio del recesso.

3. Decade automaticamente dalla sua qualifica il partecipante che perda i requisiti per l’ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un’intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del partecipante che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi, quali l’aver riportato in sede penale una condanna che ne pregiudichi l’onorabilità. L’esclusione è comunicata al partecipante nelle forme e con le modalità individuate dal Regolamento di cui all’articolo 6, comma 1, del presente Statuto. L’esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è deliberata

dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

### **TITOLO III PATRIMONIO ED ENTRATE**

#### **Articolo 8 Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dai partecipanti fondatori, ciascuno nella misura definita nell'atto costitutivo, per un valore complessivo di Euro

di cui:

- Euro già versati all'atto della costituzione, destinati nella misura di Euro

al fondo di dotazione e nella misura di Euro

al fondo di gestione;

- Euro

ancora da versarsi secondo i termini e le scadenze previste nell'atto costitutivo.

#### **Articolo 9**

##### **Fondo di dotazione e fondo di gestione**

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, s'incrementa:

a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti fondatori;

b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;

c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate specificamente destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

2. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, s'incrementa mediante:

a) le quote associative annuali che il Consiglio di Amministrazione ponga eventualmente a carico dei partecipanti;

b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei partecipanti e di terzi che non siano specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del suo patrimonio;

g) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.

3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, secondo criteri

di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

4. Nel caso di iscrizione nella sezione "enti filantropici" del RUNTS, la Fondazione trarrà le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Tali risorse dovranno essere ricavate mediante un impiego efficiente e prudentiale del proprio patrimonio e dovranno essere impiegate al fine di promuovere le attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, anche svolte da altri enti del terzo settore.

#### **Articolo 10**

##### **Irripetibilità di apporti e versamenti**

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Articolo 11**

##### **Finanziamenti dei partecipanti**

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo settore, diminuito di un punto percentuale, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura indicata.

#### **Articolo 12**

##### **Esercizio finanziario e bilanci**

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.



2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre il progetto di bilancio consuntivo entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio. Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere in fine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile o, in presenza di motivate esigenze, entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo. Il progetto di bilancio preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere in fine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;

b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, e s.m.i.;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet. In caso di iscrizione nella sezione "enti filantropici" del RUNTS, il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano solo successivamente all'eventuale iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

#### **TITOLO IV ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE**

##### **Articolo 13**

##### **Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente ove nominato
- c) il Segretario Generale
- d) il Collegio dei partecipanti
- e) l'Organo di controllo

#### **Articolo 14**

##### **Consiglio di Amministrazione**

1. Salvo quanto previsto nell'atto di trasformazione con riguardo ai primi amministratori, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, che possono anche essere partecipanti della Fondazione ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, così individuati:

- a) il Presidente ed un altro consigliere nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, anche tra i suoi componenti al momento della nomina;
- b) due consiglieri eletti dal Collegio dei partecipanti senza il voto dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti che ricoprono la carica di consigliere di amministrazione;
- c) un consigliere eletto dal Collegio dei partecipanti senza il voto dei partecipanti sostenitori, dei partecipanti aderenti nonché dei partecipanti che ricoprono la carica di consigliere di amministrazione.

2. Non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione persone indicate dai partecipanti sostenitori. I consiglieri sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza nei settori di attività di competenza della Fondazione. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Decade altresì dalla carica il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive.

3. In ogni caso, a partire dal momento in cui la Fondazione risulti iscritta al RUNTS, il numero di consiglieri nominati e/o eletti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore, dovrà essere inferiore al numero dei consiglieri nominati e/o eletti

13

da tutti gli altri soggetti, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del presente Statuto.

4. I consiglieri durano in carica per un triennio e possono essere rinominati o rieletti. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo consigliere nominato o eletto ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole di almeno quattro consiglieri, fissa la remunerazione eventualmente spettante al Presidente e agli altri consiglieri, previa acquisizione del parere del Collegio dei

partecipanti a norma del presente Statuto.

#### **Articolo 15**

##### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie. Esso può pertanto compiere, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, tutti gli atti che ritiene opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto il potere di:

a) nominare, prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente e un altro consigliere di amministrazione del Consiglio di Amministrazione che sarà in carica nel successivo mandato;

b) nominare il Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione e determinarne il compenso;

c) nominare il revisore legale, ove tale nomina sia per legge obbligatoria, e determinarne il compenso;

d) stabilire se l'Organo di controllo sia monocratico o collegiale ed in quest'ultimo caso nominarne i componenti diversi dal Presidente;

e) determinare il compenso dei componenti dell'Organo di controllo;

f) su proposta del Segretario Generale, predisporre il piano annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, stanziando le somme a ciò necessarie, e determinando la misura dell'eventuale quota associativa annuale dovuta dai partecipanti;

g) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge;

h) approvare le modifiche del presente statuto, previo parere del Collegio dei partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri, incluso il Presidente e il Vice Presidente, uno o più amministratori delegati, ovvero un comitato esecutivo, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria o straordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili.

4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare professionisti in genere, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i loro poteri e fissando i loro compensi.

#### **Articolo 16**

##### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per predisporre il piano delle attività. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due consiglieri in carica. Le riunioni possono svolgersi presso la sede sociale oppure in altro luogo purché nell'ambito dell'Unione europea.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trasmettersi ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo almeno sette giorni

prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC, fax o posta elettronica, o ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi, dal consigliere scelto dai consiglieri presenti alla riunione.

5. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, le deliberazioni s'intendono respinte.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17**

##### **Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della audio, video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

#### **Articolo 18**

##### **Firma e rappresentanza sociale**

1. La firma sociale e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato.

2. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente può assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica al primo Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

3. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche agli amministratori delegati, se nominati, e al Segretario Generale/Direttore Generale, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 19**

##### **Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

16

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 20**

##### **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.

2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, può compiere, su delega espressa del Consiglio di amministrazione, ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.

6. Il Segretario Generale predispose il piano formativo che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne cura l'attuazione gestendo ed organizzando le attività annuali.

## **Articolo 21**

### **Collegio dei partecipanti**

1. Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tutti i suoi partecipanti (fondatori, aderenti e sostenitori) i quali, se enti giuridici, vi partecipano attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.
2. Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e può sempre inoltre formulare al Segretario Generale proposte in ordine al piano di attività ovvero ad altre iniziative e progetti della Fondazione.
3. Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca ogni qual volta sia necessario ai sensi del presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno una volta all'anno. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.
4. Il Collegio dei partecipanti, senza il voto dei partecipanti sostenitori, nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il componente dell'Organo di controllo (se monocratico) o il Presidente dell'Organo di controllo (se collegiale) e i loro rispettivi supplenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del presente Statuto.
5. Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto in questo Statuto, che può anche escludere il diritto di voto di alcuni partecipanti in relazione a specifiche delibere o materie.
6. Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione.
7. Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

## **Articolo 22**

### **Organo di controllo**

1. La Fondazione nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, nonché rispettivamente uno (nel caso di organo monocratico) o due (nel caso di organo collegiale) supplenti, uno dei quali supplente del Presidente. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. All'organo di controllo, se costituito in forma collegiale ed interamente da revisori legali iscritti, può anche essere attribuita la revisione legale dei conti.

5. All'Organo di controllo, se costituito in forma collegiale, possono inoltre essere affidate le funzioni dell'Organo di Vigilanza di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.

6. I sindaci restano in carica tre esercizi, incluso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. Essi possono sempre essere rinominati.

7. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione

8. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

#### **Articolo 23** **Revisione legale**

1. Nel caso in cui non sia stata attribuita all'Organo di controllo, la revisione legale deve essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **TITOLO VI** **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE** **Articolo 24**

##### **Estinzione e devoluzione del patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro ONLUS o altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta previa acquisizione del parere del Collegio dei partecipanti.

#### **Articolo 25** **Disposizione transitoria**

1. Con l'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, a seconda della sezione del Registro in cui la Fondazione sarà iscritta, la denominazione diverrà:

a) FONDAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA E DELL'ADOLESCENZA ENTE DEL TERZO SETTORE, in breve FONDAZIONE LA FANCIULLEZZA ETS

oppure

b) FONDAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA FANCIULLEZZA E DELL'ADOLESCENZA ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE, in breve FONDAZIONE LA FANCIULLEZZA - ENTE FILANTROPICO.

L'organo Amministrativo procederà mediante propria deliberazione ad adottare l'una o l'altra delle due sopra dette denominazioni, previa individuazione della sezione del RUNTS nella quale avverrà l'iscrizione della Fondazione.

2. Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore saranno applicabili alla Fondazione, in via prioritaria, le disposizioni del CTS, mentre le norme del Codice civile le si applicheranno soltanto per quanto non previsto dal CTS e sempre che siano compatibili.

F.to STENO DONDÈ

F.to GIUSEPPE GALLIZIA



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.  
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale